



COMUNE DI RIOMAGGIORE

IUC- Imposta unica comunale

Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI Tassa sui rifiuti

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2018

Modificato con DCC n. 31 del 30.09.2020

Modificato con DCC n. 26 del 31/07/2021

Modificato con DCC n. 13 del 29/04/2023

TITOLO **Sommario**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. <u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	4
ART. 2. <u>GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....</u>	4
ART. 3. <u>RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI</u>	4
ART. 4. <u>SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI</u>	5
ART. 5. <u>SOGGETTO ATTIVO</u>	6
TITOLO II – PRESUPPOSTI	6
ART. 6. <u>PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u>	6
ART. 7. <u>SOGGETTI PASSIVI</u>	7
ART. 8. <u>ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI</u>	8
ART. 9. <u>ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO</u>	9
ART. 10. <u>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</u>	10
ART. 11. <u>SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI</u>	11
TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	12
ART. 12. <u>COSTO DI GESTIONE.....</u>	12
ART. 13. <u>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....</u>	13
ART. 14. <u>ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....</u>	13
ART. 15. <u>PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....</u>	14
ART. 16. <u>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</u>	15
ART. 17. <u>OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE</u>	15
ART. 18. <u>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....</u>	16
ART. 19. <u>CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</u>	16
ART. 20. <u>SCUOLE STATALI</u>	18
ART. 21. <u>TRIBUTO GIORNALIERO.....</u>	18
ART. 22. <u>TRIBUTO PROVINCIALE</u>	19
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	19
ART. 23. <u>RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</u>	19

ART. 24.	RIDUZIONI PER IL RECUPERO.....	20
ART. 25.	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO AEROBICO	22
ART. 26.	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE CONFERISCONO I RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA.....	23
ART. 27.	ESENZIONE PER FIERE E MANIFESTAZIONI	23
ART. 28.	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	23
ART. 29.	AGEVOLAZIONI.....	24
ART. 30.	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.	24
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		24
ART. 31.	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	24
ART. 32.	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.....	25
ART. 33.	POTERI DEL COMUNE.....	26
ART. 34.	ACCERTAMENTO.....	27
ART. 35.	SANZIONI	28
ART. 36.	VERSAMENTI E RISCOSSIONE ORDINARIA.....	29
ART 36-BIS. RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI ORDINARI		30
ART. 37.	INTERESSI	31
ART. 38.	RIMBORSI.....	32
ART. 39.	RISCOSSIONE COATTIVA.....	32
ART. 40.	CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	32
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....		34
ART. 41.	COOPERAZIONE	34
ART. 42.	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI.....	35
ART. 43.	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	35
ART. 44.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	35
ART. 45.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
ALLEGATO A.....		37

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento per la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - art. 183: definizione delle varie tipologie di rifiuto;
 - art. 184, comma 2: individuazione dei rifiuti urbani;
 - art. 184, comma 3: individuazione dei rifiuti speciali.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

(ARTICOLO ABROGATO)

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
3. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 5. Soggetto attivo

- 1. Il Comune di Riomaggiore applica e riscuote il Tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal Tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il Tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del Tributo

- 1. Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative (a mero titolo esemplificativo: balconi e terrazze non produttivi di reddito autonomo).
4. La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l'occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione volontaria ancorché temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Tributo.
6. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali o le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del Tributo:
- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 31 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il Tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune o del soggetto gestore del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi consecutivi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - f) le aree impraticabili o in abbandono o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) solai e sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da Tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il Tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 4.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 1-bis. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) del medesimo comma producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dal computo delle superfici tassabili delle utenze non domestiche in cui sono ricomprese; con riferimento alle medesime utenze restano invece assoggettabili a tributo le superfici (mense, servizi, uffici, ecc) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali individuate dal sopra citato art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006.
- 1-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia prima o dei semilavorati, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (mense, servizi, uffici, ecc) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- 1-quater. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.
- 1-quinquies. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque esclusivamente rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento a tariffa delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Relativamente alle attività di cui al comma precedente per le quali, sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente

difficoltoso individuare le superfici escluse da Tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	% DI ABATTIMENTO
Falegnamerie	10%
Autocarrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, autofficine di elettrauto, distributori di carburante	16%
Lavanderie	8%
Rimessaggio imbarcazioni con attività di manutenzione	10%
Ambulatori dentistici, radiologici ed odontotecnici	10%
Pescherie	10%
Pollerie, macellerie	5%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie assoggettabile al Tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013

- potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle nuove superfici.
2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
 3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,00, e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
 4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione;
 6. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 32, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del Tributo dovuto.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'Ente territorialmente competente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per energia reti e Ambiente (ARERA).
3. Il Piano Finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;

- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e di strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie.

Il Piano Finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il Tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del Tributo

1. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto all'effettiva data di cessazione, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. Le variazioni in diminuzione della tassa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
7. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo e recapito del proprietario. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. La presente disposizione non si applica alla lettera a) dell'articolo 8 "Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti".

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le pertinenze, anche se ubicate ad indirizzo diverso da quello della residenza del soggetto che ne ha la disponibilità, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono riportati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 (due) unità.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche, associazioni, enti, prive nel comune di utenze domestiche. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 1-bis. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, sono determinati per ogni classe di attività, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto autorizzatorio all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le unità immobiliari destinate ad attività ricettive stagionali con periodi di apertura non superiori a 210 giorni nell'anno solare sono classificate nelle categorie "Attività ricettive stagionali con ristorazione" e "Attività ricettive stagionali senza ristorazione" riportate nell'allegato B. I periodi di apertura stagionale devono essere comunicati al Comune entro il 30 aprile.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.
7. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato B:
 - devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgono attività commerciale. Devono considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria;
 - devono essere compresi nella categoria nelle categorie "Alberghi senza ristorazione" e "Attività ricettive stagionali senza ristorazione", le seguenti attività assimilabili esercitate senza il servizio di prima colazione: pensioni ed altre attività ricettive gestite anche in forma non imprenditoriale quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.

- sono compresi nella categoria nelle categorie “Alberghi con ristorazione” e “Attività ricettive stagionali con ristorazione” le seguenti attività assimilabili esercitate con il servizio di prima colazione: pensioni ed altre attività ricettive gestite anche in forma non imprenditoriale quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il Tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
 2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino del 50%. L'importo del Tributo è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
- 2-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art. 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il COSAP - canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il Tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 4 euro.
6. Al Tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 28 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 29 (agevolazioni).
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il suddetto tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI e riversato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 7 % della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione una tantum all'ufficio competente, entro il termine del 30 novembre, di apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione all'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di cessazione. Detta

riduzione sarà applicata a partire dall'anno successivo a quello dell'effettivo avvio del compostaggio.

2. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, l'Amministrazione, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico.
3. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni e interessi.
4. Per le utenze domestiche che provvedono a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionata ai conferimenti, con modalità che saranno individuate annualmente con idoneo provvedimento. Detta riduzione sarà applicata a partire dell'anno successivo a quello dell'effettivo avvio del conferimento.
5. I benefici di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi di un gestore diverso da quello del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 1-bis. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico, così come previsto dall'art. 14 della legge 118/2022.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti

utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

- 2-bis. L'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente al Comune la scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. Tale comunicazione deve riportare una stima delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani oggetto di avvio al recupero che si prevede di produrre annualmente, elaborata sulla base delle tipologie e dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Solo per l'anno 2021 il termine per la comunicazione della scelta è fissato al 31 maggio con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.
- 2-ter. Su richiesta del Comune il produttore che ha beneficiato della riduzione è tenuto ad esibire le attestazioni di cui al comma 1 al fine di consentire la verifica dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico.
- 2-quater. La riduzione tariffaria verrà di regola applicata a decorrere dall'anno successivo a quello della presentazione della comunicazione di cui al comma 2-bis. I soggetti beneficiari sono comunque tenuti a rendicontare annualmente a consuntivo il quantitativo dei rifiuti avviato al recupero anche al fine di considerare il quantitativo di rifiuto conferito al di fuori del servizio pubblico in vista della definizione degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
- 2-quinquies. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis, la TARI verrà applicata a tali utenze in misura integrale, comprensiva anche della quota variabile, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, maggiorata degli interessi di mora e delle eventuali sanzioni applicabili.
- 2-sexies. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis può comunque essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
3. La riduzione di cui al comma precedente, in ogni caso non superiore al 50 % della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed allegando dichiarazione attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto

autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso.

- 3-bis. La percentuale di riduzione della quota variabile è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica, rapportata alla percentuale massima di riduzione riconoscibile di cui al comma precedente, secondo la seguente formula:

$$\% \text{ Sconto}_{QV} = \frac{\text{Kg rifiuti avviati al recupero}}{\text{coefficiente Kd} \times \text{superficie utenza}} \times 100 \times 50\% (\% \text{ max sconto})$$

- 3-ter. Ai fini del calcolo della riduzione, il rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente prodotti e avviati al recupero e la capacità produttiva totale ottenuta moltiplicando il coefficiente Kd per la superficie dell'utenza non può superare il valore di 1.
4. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.), ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione di detto modello, idonea documentazione attestante l'avvenuta stipula ed operatività di un contratto di avvio al recupero.
5. La riduzione tariffaria verrà, di regola, applicata nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del conferimento dei rifiuti al pubblico servizio. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25. Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione della tariffa, con modalità che saranno individuate annualmente con idoneo provvedimento.
2. La riduzione di cui al punto 1) è altresì applicata alle utenze non domestiche intestate ad associazioni senza scopo di lucro che abbiano in gestione e/o manutenzione aree verdi ed effettuino il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di dette attività.
3. La riduzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione, entro il termine del 31 dicembre, di apposita dichiarazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo.

In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione entro 60 giorni dalla data di cessazione.

4. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Comune può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio aerobico individuale. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35, oltre interessi.

Art. 26. Riduzione per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti presso la stazione ecologica

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a conferire i rifiuti presso la stazione ecologica è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionata ai conferimenti, con modalità che saranno individuate annualmente con idoneo provvedimento.
2. Detta riduzione sarà applicata a partire dell'anno successivo a quello dell'effettivo avvio del conferimento.

Art. 27. Esenzione per fiere e manifestazioni

1. Sono esonerati dal pagamento del tributo i soggetti partecipanti che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico nell'ambito di manifestazioni patrocinate dal Comune.

Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il Tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze distanti oltre 1 km dal punto di raccolta dei rifiuti. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29. Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici e non domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, di mantenimento degli standard qualitativi, ambientali, culturali e di promozione del territorio, secondo modalità definite con apposita deliberazione.
2. Le suddette agevolazioni non saranno applicate qualora siano accertate violazioni alla normativa relativa al conferimento dei rifiuti (Regolamento di igiene urbana) nel periodo di competenza del tributo.
3. Le utenze con insoluti TARI pendenti non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 eventualmente spettanti, a meno che non regolarizzino la propria posizione entro l'anno di beneficio dell'agevolazione stessa.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso in cui spettino più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la tariffa più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del Tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del Tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni di esclusione dal tributo e/o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni dello stesso;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni di esclusione dal tributo e/o delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 90 giorni** dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del Tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione..)
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - f) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione..).
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o al soggetto gestore del tributo, ovvero è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 8. Nel caso di omessa presentazione nei prescritti termini della dichiarazione di cessazione, il tributo è disapplicato a decorrere dalla data in cui lo stesso è dovuto da altro soggetto subentrante. Ove l'omissione risulti meramente formale e non abbia comportato un mancato introito del tributo alle prescritte scadenze, non si applicano sanzioni a carico del contribuente cessato.
 9. La tardiva dichiarazione di elementi che danno luogo alla diminuzione del tributo comporta unicamente l'applicazione della diminuzione a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione stessa e non dà luogo a rimborsi.

Art. 33. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 34. Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge n. 160/2019, apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono indicare altresì distintamente le somme dovute per Tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, nonché l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del Tributo.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del Tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di incompleta e/o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del Tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle sanzioni o l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i

soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13 - D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a :

- a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro 90 giorni dalla violazione.
 - d) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
 - e) un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro due anni dalla violazione.
 - f) un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene oltre due anni dalla violazione.
8. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 36. Versamenti e riscossione ordinaria

1. Il versamento del Tributo comunale e del tributo provinciale è effettuato di regola, per l'anno di riferimento, in 2 rate le cui scadenze saranno stabilite con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe. È in ogni caso consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
2. Il versamento deve essere eseguito dal contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), ovvero attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" approvato da ARERA con la delibera n. 15/2022/R/rif.

3. Il Comune, ovvero il soggetto gestore del tributo, provvede ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del tributo dovuto alle scadenze di cui al comma 1. Qualora pertanto il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare gli uffici comunali, ovvero il gestore del tributo, per farsi rilasciare copia dello stesso.
4. Per i possessi, occupazioni o detenzioni che hanno inizio in corso d'anno, il pagamento avverrà in 2 rate da effettuarsi alle scadenze indicate nell'eventuale prospetto di liquidazione. È consentito versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31, dovrà premurarsi di contattare gli Uffici Comunali per farsi rilasciare copia del prospetto di liquidazione non ricevuto.
5. Ai sensi dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Ad esclusione del Tributo giornaliero, non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.
7. La liquidazione del tributo è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
8. La Giunta Comunale può stabilire diversi termini per i versamenti rispetto a quelli stabiliti al precedente comma 1.

Art 36-bis. Rateizzazioni dei pagamenti ordinari

1. Il Comune è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 36:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione rispetti i requisiti di cui al comma precedente, il Comune ripartisce la somma dovuta secondo il seguente schema:

Tipo Utenza	Importo del documento di riscossione da rateizzare	Rate concedibili con periodicità mensile
Utenza Domestica	Fino a 100,00 euro	Nessuna rateizzazione
	da 100,00 a 199,99 euro	2
	da 200,00 a 299,99 euro	3
	da 300,00 a 399,99 euro	4
	Oltre 400,00 euro	5
Utenza non domestica	Fino a 199,99 euro	Nessuna rateizzazione
	da 200,00 a 299,99 euro	2
	da 300,00 a 399,99 euro	3
	Da 400,00 a 499,00 euro	4
	Oltre 500,00 euro	5

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. In deroga all'art. 37 del presente Regolamento, alle rateizzazioni di cui al presente articolo non sono applicati interessi se i pagamenti sono eseguiti entro le scadenze previste.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi previsti dall'art 37;
 - al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

Art. 37. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 39. Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli atti di accertamento esecutivi di cui all'art. 34 del presente Regolamento, se non versate entro i termini prescritti, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede alla riscossione coattiva dei crediti relativa ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 40. Contenzioso e accertamento con adesione

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Come consentito dall'art 50 della Legge 449/1997 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.

3. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) d'ufficio, trasmettendo al contribuente un invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997;
 - b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997.
5. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, il contribuente può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'eventuale impugnazione dell'avviso, successiva all'istanza di definizione, comporta rinuncia all'istanza stessa. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 gg. dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo raccomandata A/R.
6. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.
8. Ai sensi dell'art 5 comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente comma 3 lettera a) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione all'invito la misura delle sanzioni applicabili, è ridotta alla metà.
9. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.
10. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

11. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
12. Entro 10gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della quietanza, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
13. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 218/1997, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, comunque non inferiori a 300 Euro/rata, ovvero 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori a Euro 51.645,69 .
14. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile d'ufficio.
15. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
16. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
17. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
18. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
19. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.
20. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Cooperazione

1. E' fatto obbligo agli Uffici Comunali competenti di comunicare all'Ufficio Tributi, a cadenza mensile:
 - ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, e simili;
 - ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione e/o presentazione di Dichiarazione di inizio attività;
 - i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali e aree.

Art. 42. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Art. 43. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e regolatoria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 44. Disposizioni transitorie

4. Per le utenze per le quali l'obbligo dichiarativo è sorto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di approvazione del presente Regolamento, la dichiarazione di cui all'art. 32 deve essere presentata entro il 30 giugno 2018 ovvero entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, se tale termine risulta più favorevole al soggetto passivo.
5. Le attività di accertamento, riscossione e rimborso dei previgenti prelievi, per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione, continuano ad essere effettuate anche successivamente a tale data dal Comune di Riomaggiore, nelle forme organizzative da quest'ultimo adottate.
6. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.
7. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 45. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini
5	Alberghi con ristorazione
5.1	<i>Attività ricettive stagionali con ristorazione</i>
6	Alberghi senza ristorazione
6.1	<i>Attività ricettive stagionali senza ristorazione</i>
7	Case di cura e di riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
16.1	Friggitorie, Take away e simili
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club